

proposta di legge n. 94

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 8 maggio 2006

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 8: “NORME IN MATERIA
DI ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE”
E INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 3

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge scaturisce da alcune difficoltà riscontrate a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 23 febbraio 2005, n. 8 concernente: "Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005 n. 8 'Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese'". Tali difficoltà sono state segnalate alla Giunta regionale dagli addetti ai lavori, con esplicita richiesta di interpretazione autentica o modifica delle disposizioni più controverse nel timore che, in mancanza, risulti ostacolata la loro applicazione e di conseguenza il raggiungimento dei fini perseguiti dalla medesima legge regionale, cioè il contrasto al lavoro sommerso e la tutela delle condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro.

In particolare, è risultata poco chiara la formulazione del comma 3 dell'articolo 1, che indica lo "sportello unico avente sede presso la cassa edile di riferimento contrattuale e territorialmente competente ai sensi del CCNL medesimo" quale sportello abilitato al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al d.lgs. 494/1996.

E' stato inoltre evidenziato che la lettera a) del comma 6, così come formulata, appare lesiva dell'autonomia garantita dall'ordinamento agli or-

dini e collegi professionali nella valutazione delle violazioni commesse dai propri iscritti e nella conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative previste.

A seguito di una serie di incontri con gli enti previdenziali, gli ordini e collegi professionali, le associazioni sindacali e datoriali di categoria è stata pertanto concordata la presente proposta, che viene incontro alle istanze suddette.

L'articolo 1 della proposta di legge sostituisce la lettera a) del comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 8/2005, prevedendo soltanto la segnalazione da parte dei Comuni dei nominativi dei professionisti inadempienti ai competenti consigli degli ordini e collegi professionali, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'articolo 2 contiene una norma di interpretazione autentica, la quale spiega che per l'individuazione della cassa edile presso cui ha sede lo sportello unico abilitato al rilascio del DURC è necessario fare riferimento a ciascuna cassa costituita ed operante nella Regione ai sensi dei contratti e degli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune del 16 dicembre 2003.

Art. 1

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 8/2005)

1. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 8 (Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese) è sostituita dalla seguente:

“a) i nominativi dei professionisti inadempienti ai competenti consigli degli ordini e collegi professionali, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;”.

Art. 2

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 8/2005)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 8/2005 va interpretato nel senso che la cassa edile di riferimento contrattuale, abilitata al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), è ciascuna cassa costituita ed operante nella regione ai sensi dei contratti e degli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune del 16 dicembre 2003. L'obbligo di iscrizione riguarda tutte le imprese edili con cantieri attivi nel territorio regionale ed è stabilito nei confronti delle casse edili operanti ai diversi livelli territoriali, sia provinciale che regionale, con riferimento all'ubicazione del cantiere.